

Sch. 1		Requisiti generali dei luoghi di lavoro		
COD.	Riferim. Legisl.	DOMANDA	SI	NO
1.1	6-303	L'altezza netta dei locali di lavoro (destinati ad uso produttivo) è di almeno 3 metri.		
1.2	8-303	Qualora la ditta operi in locali sotterranei o semisotterranei, si è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n° 6.		
1.3	9-303	I locali di lavoro sono provvisti di finestratura apribile o di idonei impianti per un rapido ricambio d'aria.		
1.4	11-303	La temperatura nei locali di lavoro (in relazione anche al tipo di lavoro) è adeguata all'organismo umano.		
1.5	10-303	I luoghi di lavoro sono illuminati in modo idoneo con luce naturale e anche artificiale.		
1.6	10-303	Nei luoghi dove i lavoratori possono essere esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, è prevista un'adeguata illuminazione di sicurezza.		
1.7	10-303	Le superfici vetrate e i mezzi di illuminazione artificiale sono tenute costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.		
1.8	7-303	La pulizia delle superfici vetrate e dei mezzi di illuminazione viene effettuata utilizzando l'attrezzatura necessaria ad evitare rischi (es.: attrezzi specifici, sistemi per operare in altezza in condizioni di sicurezza).		
1.9	7-303	Le finestre e i lucernari possono essere aperti, chiusi e regolati dai lavoratori in tutta sicurezza (ad es. con comandi ad altezza d'uomo).		
1.10	7-303	L'accesso ai tetti, costituiti da materiali non sufficientemente resistenti, (lastre in cemento-amianto, ondolux, ecc.) può essere effettuato con attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in sicurezza.		
1.11	7-303	I locali di lavoro sono ben difesi contro gli agenti atmosferici e l'umidità.		
1.12	7-303	Le pareti e i soffitti sono intonacati e tinteggiati a tinta chiara.		
1.13	40-303	E' disponibile uno spogliatoio per i lavoratori che devono indossare indumenti specifici (quando, per ragioni di decenza o di salute, non sia possibile farlo in altri locali).		
1.14	40-303	Se i dipendenti sono più di cinque, e di sesso diverso, ci sono spogliatoi separati per sesso.		
1.15	40-303	I locali spogliatoi sono: - aerati ed illuminati, ben difesi dalle intemperie e riscaldati; - dotati di appositi armadietti che sia possibile chiudere a chiave; - dotati di armadietti a doppio scomparto per i lavoratori che eseguono lavori insudicianti in modo da separare gli abiti da lavoro da quelli privati.		
1.16	40-303	Nel caso in cui non sia necessario lo spogliatoio (ved. punto 1.13) i lavoratori hanno comunque a disposizione gli armadietti.		
1.17	37-303	I lavoratori, quando è richiesto dal tipo di attività o dalla salubrità, hanno a disposizione delle docce poste in locali separati per uomini e donne (o comunque usate separatamente), dotate di acqua calda e fredda, di mezzi detergenti e per asciugarsi.		

1.18	39-303	I servizi igienici: - sono suddivisi per sesso se i lavoratori sono più di 10; - sono provvisti di acqua calda e fredda; - sono dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.		
1.19	7-303	I pavimenti dei locali sono: - antisdrucciolevoli; - esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.		
1.20	14-547	Porte e portoni risultano facilmente apribili.		
1.21	14-547	Le porte scorrevoli sono dotate di sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide e cadere.		
1.22	14-547	Le vie d'uscita hanno le seguenti caratteristiche: - sono facilmente individuabili e raggiungibili; - sono opportunamente dimensionate.		
1.23	14-547	Nei locali di lavoro (e anche nei magazzini) dove vi siano porte scorrevoli, saracinesche a rullo, porte girevoli su asse centrale, vi sono comunque altre porte apribili verso l'esterno.		
1.24	14-547	E' assicurata la visibilità attraverso porte e portoni che si aprono nei due sensi.		
1.25	14-547	Le superfici trasparenti o traslucide delle superfici delle porte, quando esiste il rischio di ferimento di persone in caso di rottura, sono costituite da materiali di sicurezza (antisdrucciolevoli).		
1.26	32-626	I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengono sottoposti a regolare pulizia onde assicurare condizioni igieniche adeguate.		
1.27	32-626	I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengono sottoposti a regolare manutenzione tecnica eliminando rapidamente i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.		
1.28	10-547 UNI 9721	La fossa per veicoli: (*) - se non usata per lungo tempo , è delimitata da un parapetto «normale» eventualmente asportabile oppure è totalmente coperta con materiali antisdrucciolevoli di adeguata portata in funzione del tipo di carico previsto (e comunque di almeno 5000 N/m ²), indicata mediante cartelli posti in corrispondenza degli accessi alla zona; - durante l'uso , nel tratto non occupato da veicoli, è delimitata mediante catenelle, funi o simili, rese visibili, poste ad altezza di almeno 1000 mm (e a non più di 1200 mm), su sostegni rimovibili posti ad una distanza dal bordo corrispondente alla sagoma limite del veicolo che può essere ospitato, opportunamente maggiorato per consentire la manovrabilità (e comunque a non meno di 600 mm dal bordo); - in caso di uso continuo, con presenza sequenziale di veicoli tale da non consentire di adottare gli altri provvedimenti , è delimitata da una cornice a fascia gialla di larghezza 120 mm, ad una distanza dal bordo corrispondente alla sagoma limite del veicolo che può essere ospitato (e comunque a non meno di 600 mm dal bordo); - in ogni caso , il bordo del vano è evidenziato con fasce di larghezza di almeno 120 mm, a bande giallo-nera.		
NOTE (*)		Le caratteristiche cui devono rispondere le fosse per veicoli sono definite dalla norma UNI 9721 «Fosse per veicoli - Criteri costruttivi e presidi per la sicurezza delle persone».		

Sch. 2		PREVENZIONE INCENDI (*)		
COD.	Riferim. Legisl.	DOMANDA	SI	NO
2.1	34-547	Dove esiste uno <i>specifico rischio d'incendio</i> : - è vietato fumare; - è vietato usare apparecchi a fiamma libera o manipolare materiali incandescenti; - sono stati predisposti <i>mezzi di estinzione idonei</i> in relazione al rischio presente.		
2.2	34-547	Se si utilizzano estintori: - sono in posizione segnalata; - sono facilmente raggiungibili ed accessibili e agevolmente prelevabili; - vengono sottoposti a controllo ogni sei mesi.		
2.3	DM 8.3.85	Il deposito di prodotti infiammabili (vernici, solventi, olii, materie plastiche) è realizzato in un locale idoneo dal punto di vista dei Vigili del Fuoco (per quantitativi sup. a 500 Kg).		
2.4	13-547 DM 10/3/98	Nei luoghi di lavoro sono presenti vie ed uscite di emergenza in numero sufficiente e di larghezza adeguata.		
2.5	13-547	Le vie ed uscite di emergenza sono: - apribili verso l'uscita (salvo altre disposizioni del Comando prov. VV.FF.); - non mantenute chiuse a chiave; - evidenziate da apposita segnaletica con eventuale illuminazione di sicurezza; - mantenute libere da ostacoli ed ingombri.		
2.6	13-547 33-626	Nei locali di lavoro, situati su più piani, dove vengono eseguite lavorazioni con pericolo di esplosioni o specifico rischio d'incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori, sono presenti almeno due scale (distinte e di facile accesso) o è comunque applicato quanto previsto dalla specifica normativa antincendio.		
2.7	12-626	Sono previste procedure affinché i lavoratori, in caso di emergenza, possano: - cessare l'attività e mettersi al sicuro; - nell'impossibilità di contattare il superiore, prendere misure adeguate per evitare le conseguenze dell'incendio.		
2.8	art.5 DPR n° 37 1998	Dove le attività svolte sono <i>soggette ai controlli di prevenzione incendi</i> , vengono annotate sull'apposito registro: - i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione ai sistemi, impianti, dispositivi, attrezzature antincendio; - l'informazione e la formazione del personale sui rischi d'incendio.		
NOTE (*)		Per una corretta valutazione e gestione del rischio d'incendio si rimanda a: - Decreto Min. 10 marzo 1998 del Ministero dell'Interno « <i>Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro</i> »; - Circolare n° 16 del 8/7/98 del Min. della Sanità (chiarimenti al D.M. 10 marzo 1998).		

Sch. 3		SICUREZZA DELLE MACCHINE (*)		
COD.	Riferim. Legisl.	DOMANDA	SI	NO
3.1	4-626	Sono state valutate le cause che determinano, all'interno dell'azienda: - gli infortuni più frequenti; - gli infortuni più gravi (di maggiore durata e/o con conseguenze)		
3.2	35-626	Macchine, utensili, apparecchi e impianti (definiti in senso generale come " attrezzature di lavoro ") sono: - installate come previsto dal costruttore; - utilizzate in modo appropriato; - sottoposte a regolare e accurata manutenzione; - corredate da apposite istruzioni per l'uso.		
3.3	D.Lgs. 459/96 (Dir. 89/392/CEE)	Le macchine acquistate (o noleggiate, concesse in uso, o in locazione finanziaria) dopo il 21 settembre 96 sono provviste della marcatura "CE" o, se già immessi sul mercato o messi in servizio a quella data, sono accompagnate dalla dichiarazione di conformità alla legislazione previgente.		
3.4	35-626	L'uso (anche se per manutenzioni/riparazioni) di attrezzature di lavoro che richiedano specifiche conoscenze e responsabilità è riservato ai lavoratori appositamente incaricati e qualificati.		
		Per ogni attrezzatura di lavoro, i lavoratori addetti:		
3.5	37-626	- hanno a disposizione ogni informazione e istruzione d'uso necessaria, in condizioni di impiego normali e anche per condizioni anormali prevedibili .		
3.6	38-626	- sono formati sull'uso e sui rischi;		
		MACCHINE		
		Le molatrici (mole abrasive - mole limatrici - rettifiche) sono:		
3.7	46-547	- saldamente fissate (al banco, al muro o al pavimento);		
3.8	89 - 547	- provviste di solide cuffie di protezione che lasciano scoperto solo il tratto strettamente necessario per la lavorazione;		
3.9	91 - 547	- provviste di supporto poggiatesta registrato ad una distanza non superiore a 2 mm;		
3.10	92 - 547	- provviste di schermo paraschegge trasparente e infrangibile (o vengono utilizzate facendo uso di occhiali di protezione in dotazione personale ai lavoratori);		
3.11	21 - 303	- dotate di carter aspirato (nel caso di lavorazione continuativa);		
3.12	84 - 86 547	In prossimità delle molatrici è presente un cartello indicante il diametro massimo della mola in relazione all'impasto e al n° di giri della mola		
		Le smerigliatrici portatili sono:		
3.13	89 - 547	- dotate di cuffie protettive dell'organo lavoratore;		
3.14	21- 303	- dotate di aspirazione (nel caso di lavorazione continuativa);		
3.15	328 - 547	- utilizzate con occhiali protettivi (in dotazione personale ai lavoratori).		
		I torni hanno:		
3.16	101 - 547	- la protezione del mandrino trasparente, pulibile, dotata di microinterruttore;		
3.17	68 - 547	- la zona di lavoro protetta da uno schermo protettivo trasparente, solido e opportunamente dimensionato (e dotato di microinterruttore attivo quando le lavorazioni avvengono in modo automatico);		
3.18	71-547	- un sistema di frenatura del mandrino che ne arresti la rotazione nel più breve tempo possibile.		

		I trapani a colonna hanno:		
3.19	104 - 547	- idonei mezzi atti a fissare i pezzi in lavorazione;		
3.20	68 - 547	- l'utensile protetto con uno schermo trasparente, resistente e dotato di microinterruttore;		
3.21	72- 547	- il coperchio del variatore di giri dotato di microinterruttore (se apribile senza l'uso di attrezzi).		
3.22	68-70 547	Le troncatrici sono provviste di una cuffia (carter) fissa che ricopre la parte superiore del disco e di una parte mobile che ricopre variabilmente durante il taglio la parte non indispensabile per la lavorazione.		
3.23	41 - 68 547	La rettifica per dischi e tamburi é provvista di protezione delle parti mobili pericolose.		
3.24	45 - 89 547	La rettifica per teste é provvista di protezione (cuffia) della mola abrasiva.		
		I ponti (sollevatori) per veicoli: (**)		
3.25	171-547	- sono provvisti di indicazione della portata massima ammissibile;		
3.26	169-547	- assicurano la stabilità del carico; - se a sollevamento idraulico :		
3.27	173-174 547	- sono provvisti di dispositivi meccanici di blocco in posizione sollevata;		
3.28	183-547	- la discesa è possibile solo agendo contemporaneamente sia su di un comando che interviene sul circuito idraulico, che su di un altro che interviene sui blocchi meccanici		
3.29	173-547	L'uso di "martinetti" o "cric" per il sollevamento di vetture viene integrato da mezzi fissi ("facchini") di blocco della posizione sollevata		
		SU OGNI MACCHINA:		
3.30	52,77 547	Gli organi di messa in moto sono protetti contro l'azionamento accidentale.		
3.31	267-547 CEI 44-5	I dispositivi di illuminazione localizzata sono protetti contro i contatti diretti.		
3.32	CEI 44-5	Le macchine e gli impianti sono provvisti di dispositivi che ne impediscono l'automatico riavviamento dopo una interruzione di energia elettrica (se da questo può derivarne danno a persone o alla macchina/impianto o al materiale in lavorazione).		
3.33	52-547 36-626	L'attrezzatura di lavoro, in relazione alla necessità di intervenire per ridurre il rischio , è provvista di uno o più, se necessario, dispositivi di arresto di emergenza (es.: «fungo»).		
3.34	55-547	Gli organi di trasmissione (motore, cinghie, volani, ecc.) delle macchine sono protetti con carter fisso (apribile cioè solo con una chiave o un attrezzo) o mobile provvisto di un dispositivo di blocco (microinterruttore o altro).		
3.35	72-547	Le protezioni (es. carter) che racchiudono organi pericolosi, che debbano essere aperte per regolazioni o manutenzioni, sono dotate di dispositivi di blocco che: - arrestino la macchina all'apertura della protezione; - non ne consentano l'avvio con la protezione aperta.		
3.36	76-547 CEI 44-5	I dispositivi di comando delle macchine sono facilmente identificabili ed i pulsanti hanno i colori previsti dalle Norme CEI (es. nero=avvio, rosso=arresto, fungo rosso su		

		fondo giallo= arresto di emergenza.		
NOTE	(*)	Per quanto riguarda i precisi requisiti dei singoli macchinari, si rimanda anche alle norme UNI eventualmente predisposte per lo specifico macchinario. Qualora questa non sia prevista, si rimanda comunque alle norme: - UNI EN 294 « <i>Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori</i> »; - UNI EN 349 « <i>Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo</i> ».		
	(**)	Le caratteristiche dei cui devono rispondere i «ponti» vengono definite dalla norma UNI 9854 « <i>Sollevatori per veicoli - Costruzione, installazione, prove</i> ».		

Sch. 4		RISCHIO ELETTRICO (*)		
COD.	Riferim. Legisl.	DOMANDA	SI	NO
		L'impianto elettrico:		
4.1	267-547 CEI 64-8	- è adeguatamente protetto contro i contatti diretti, indiretti e contro i sovraccarichi.		
4.2	271-547	- è dotato di impianto di messa a terra; - le masse metalliche (elettricamente) delle macchine/impianti/attrezzature di Classe I sono collegate all'impianto di messa a terra;		
4.3	328-547	- l'impianto di terra è stato sottoposto (dall'ente pubblico preposto) alla verifica iniziale ed a quelle periodiche biennali.		
4.4	7-46 5-447	- è stato, se necessario, adeguato alle norme CEI;		
4.5	9-46	- se è stato realizzato o modificato dopo il marzo 1990, l'intervento è stato eseguito da un tecnico abilitato il quale ha rilasciato la dichiarazione di conformità (Legge 46/90);		
4.6	288-547	- è dotato di interruttore generale;		
4.7	267-547 CEI 64-8	- presenta cavi elettrici in buone condizioni, protetti da urti ed usura;		
4.8		E' ridotto al minimo l'utilizzo di prolunghe volanti e di derivazioni multiple.		
4.9	267-547 CEI 64-8	Gli involucri di protezione contro l'accesso ed il contatto con parti in tensione è adeguato (grado IP - protezione contro la penetrazione di parti del corpo, oggetti, polveri, acqua) al tipo di ambiente.		
4.10	267-547 CEI 64-8	Spine e prese del tipo normalmente previste per uso domestico, vengono eventualmente utilizzate negli ambienti di lavoro solo se l'uso non è «gravoso» (meccanicamente ed elettricamente)		
4.11	CEI 64-2 CEI EN 60079-10	Nei luoghi con pericolo di esplosione/incendio l'impianto elettrico generale e l'impianto elettrico delle attrezzature ed impianti utilizzati (dispositivi di aspirazione, utensili) sono conformi alle relative norme, in particolare per:: - la cabina di verniciatura con prodotti contenenti solventi infiammabili (<i>forno</i>); - il locale di appassimento dei pezzi verniciati con prodotti contenenti solventi infiammabili; - la zona di applicazione di collanti contenenti solventi infiammabili; - la zona di deposito di vernici e solventi infiammabili; - la zona di preparazione delle vernici (<i>tintometro</i>); - tutta l'officina, nel caso di capienza maggiore di nove autoveicoli alimentati a benzina o gas con particolare riguardo per le "fosse».		
4.12	332-547	Le lampade ed altri apparecchi elettrici portatili utilizzati all'interno delle «fosse» per la riparazione di veicoli a benzina o gas sono di tipo antideflagrante.		
4.13	267-547 CEI 64-8	I quadri elettrici sono chiusi con serratura a chiave (o per l'apertura è comunque necessario un attrezzo particolare) che non viene lasciata nel quadro stesso ma affidata a persona <i>avvertita o istruita</i> .		
		La cabina elettrica possiede		
4.14	340-547	- chiusura a chiave (la cabina viene chiusa a chiave)		
4.15	339-547	- cartello con divieto di ingresso e contrassegno "pericolo di morte"		

4.16	298-547	- recinzione che impedisca di accedere alle parti in tensione		
4.17	300-547	- vasca per il contenimento di fuoriuscite di olio per trasformatori con quantitativo di olio superiore a 500 Kg		
4.18	337-547	- schema elettrico		
4.19	341-547	- dispositivi per l'illuminazione sussidiaria a portata degli addetti		
4.20	343-547	- tabella con istruzione per i soccorsi da prestare agli infortunati		
4.21	318-547	Gli apparecchi portatili funzionanti a tensione maggiore di 12 V verso terra (25 V per le lampade) non vengono utilizzati in luoghi umidi.		
4.22	332-547	Gli apparecchi portatili utilizzati all'interno delle «fosse» sono di tipo antideflagrante		
NOTE (*)		<p>Sia per l'impiantistica elettrica generale che per l'impiantistica a bordo macchina dovrà essere fatto riferimento, oltre che al Titolo VII del DPR 547/56, anche alle specifiche norme del C.E.I. tra le quali ricordiamo in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Norma CEI 64-8 per l'impiantistica in generale; - Norma CEI 44-5 per gli impianti a bordo macchina; - Norma CEI EN 60079-10 per le zone con pericolo di esplosione per la presenza di gas. <p>Per ogni componente utilizzato (spine, prese, cavi, involucri, ecc.) dovrà essere inoltre fatto riferimento alle norme specifiche previste per il componente impiegato.</p>		

Sch. 5		RUMORE		
COD.	Riferim. Legisl.	DOMANDA	SI	NO
5.1	40-277	La valutazione del rumore: - è stata eseguita, individuando l' esposizione personale dei lavoratori ; - è stata aggiornata quando necessario (es.: utilizzo di nuovi macchinari, modifica del ciclo produttivo, ecc.)		
5.2	41-277	Sono state intraprese misure tecniche, organizzative o procedurali per ridurre l'esposizione a rumore.		
		Misure tecniche (esempi):		
5.3	41-277	Sostituzione delle macchine con altre più recenti e meno rumorose;		
5.4	41-277	Sostituzione degli utensili con analoghi insonorizzati;		
5.5	41-277	Insonorizzazione dei compressori.		
5.6	41-277	Impiego di pistole ad aria compressa con ugello insonorizzato		
5.7	41-277	Insonorizzazione degli scarichi di aria compressa.		
5.8	41-277	Insonorizzazione degli impianti di aspirazione.		
		Misure organizzative e procedurali (esempi):		
5.9	41-277	Modifica alla disposizione delle macchine per separare le lavorazioni vere e proprie dalle zone meno rumorose.		
5.10	19-303	Separazione di macchine molto rumorose dalle altre.		
5.11	3-626	Riduzione al minimo del numero di lavoratori esposti.		
5.12	43-277	Se, malgrado le misure tecniche, organizzative e procedurali, continuano a esservi livelli di esposizione a rumore (Lep,d) superiori a 90 dB, ciò è stato comunicato all'organo di vigilanza (A.S.S. n. 6).		
5.13	41-277	I luoghi nei quali dallo svolgimento dell'attività per l'intera giornata lavorativa possa derivare una esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA (Lep,d): - sono stati appropriatamente segnalati; - sono stati perimetrati e soggetti ad una limitazione dell'accesso.		
5.14	43-277	I lavoratori esposti a rumore superiore a 85 dB (Lep,d superiore a 85 dBA) hanno a disposizione i dispositivi di protezione individuale (cuffie, inserti auricolari).		
5.15	43-277	I lavoratori esposti a rumore superiore a 90 dB (Lep,d superiore a 85 dBA) utilizzano i dispositivi di protezione individuale (cuffie, inserti auricolari).		
5.16	42-277	I lavoratori sono stati informati: - dei livelli di rumore a cui sono esposti; - delle misure intraprese per diminuire il rischio rumore; - dell'uso corretto di macchine e attrezzi allo scopo di evitare rumori inutili - nell'uso corretto dei DPI		

Linee guida per:

Autoriparatori - Carrozzeri

5.17	46-277	Nell'acquisto di nuove macchine dopo l'ottobre 1992, sono state privilegiate, in base alla documentazione fornita, quelle meno rumorose.		
------	--------	--	--	--

Sch. 6		VERNICI - COLLE - SOLVENTI - OLII		
COD.	Riferim. Legisl.	DOMANDA	SI	NO
6.1	19-303	Le operazioni di verniciatura vengono effettuate in locali appositi, separati dai restanti locali di lavoro in modo da non esporre al rischio senza necessità lavoratori addetti ad altre lavorazioni.		
6.2	20-303	Le operazioni di verniciatura a spruzzo sono effettuate in apposita cabina con aspirazione a pavimento e con mandata dell'aria dall'alto.		
6.3	20-303	La cabina è stata realizzata secondo norme di buona tecnica (con adeguata velocità di cattura).		
6.4	20-303	Gli impianti di aspirazione hanno idonea filtrazione con espulsione dell'aria filtrata all'esterno dei locali di lavoro.		
6.5	374-547 32-626	La manutenzione (ricambio acqua, cambio/rigenerazione filtri) viene eseguita con regolarità.		
6.6	20-303	Vengono utilizzate tecniche di applicazione del prodotto verniciante con sistemi a bassa dispersione (es. airless).		
6.7	20-303	La zona per la preparazione per delle tinte (tintometro) é opportunamente aspirata.		
6.8	20-303	Le operazioni accessorie (pulizia dei recipienti e delle apparecchiature utilizzate) vengono eseguite in una zona opportunamente aspirata.		
6.9	19-303	L'essiccazione (appassimento, evaporazione dei solventi) viene effettuata in una zona o locale separato ed opportunamente aspirato, dove non stazioni personale (forno).		
6.10	20-303	Per le operazioni di incollaggio con colle a solvente e per le operazioni di stuccatura: - è prevista una idonea aspirazione localizzata della zona di lavoro; - anche l'essiccazione avviene in una zona aspirata		
6.11	363-547	I fusti con vernici, colle, stucchi e solventi sono: - immagazzinati in apposito locale;		
6.12	18-303	- se mantenuti sul luogo di lavoro (per il quantitativo strettamente necessario per le lavorazioni) vengono tenuti ben chiusi;		
6.13	18-303	- correttamente etichettati.		
6.14	3-626	Si privilegia, dove possibile, l'impiego di vernici e solventi meno nocivi (vernici ad acqua, ad "alto solido", ecc.).		
6.15	25 D.Lgs. 52/97	Per ogni prodotto pericoloso é disponibile in azienda la scheda di sicurezza.		
6.16	20-303	Il lavaggio di parti meccaniche con solventi viene fatto in zona aspirata		
6.17	11-277	Se vengono utilizzati prodotti (vernici) contenenti piombo è stata eseguita la valutazione prevista dal D. L.gs. 277/91.		

Sch. 7		POLVERI		
COD.	Riferim. Legisl.	DOMANDA	SI	NO
7.1	21-203	Le attrezzature sono dotate di idoneo impianto di aspirazione delle polveri (levigatrici manuali).		
7.2	20-203	I gas di scarico delle autovetture vengono aspirati alla fonte mediante bocchette.		
7.2	21-303	Gli impianti di aspirazione sono dotati di sistemi di abbattimento delle polveri con espulsione dell'aria filtrata all'esterno dei locali di lavoro.		
		Se gli impianti reimmettono l'aria nell'ambiente di lavoro:		
7.3	21-303	- sono provvisti di filtri assoluti;		
7.4	21-303	- l'efficienza é controllata (es.: con dispositivi tipo pressostato);		
7.5	374-547 32-626	- la manutenzione (sostituzione filtri) viene eseguita con regolarità.		
		Le operazioni di carteggiatura vengono effettuate:		
7.6	21-303	- con banco aspirato;		
7.7	21-303	- con carteggiatrici aspirate.		
7.8	21-303	I dispositivi di captazione delle polveri sono posti il più vicino possibile al punto in cui vengono prodotte.		
7.9	21-303	Viene effettuata una rimozione periodica delle polveri nell'ambiente di lavoro, utilizzando attrezzature per la pulizia (come bidoni aspirapolvere o simili).		

Sch. 8		SALDATURA DEI METALLI		
COD.	Riferim. Legisl.	DOMANDA	SI	NO
8.1	20-303	La saldatura viene eseguita aspirando direttamente alla fonte fumi e gas prodotti.		
		Ai lavoratori addetti alla saldatura:		
8.2	22-303 259-547	- sono stati forniti (ed utilizzano) occhiali, schermi protettivi ed indumenti idonei contro le radiazioni calorifiche, luminose, ultraviolette.		
8.4	250-547	Se vengono eseguite saldature o tagli (al cannello o elettricamente) su recipienti (o tubi): - chiusi; - aperti, ma contenenti materie che possono esplodere o reagire; - anche aperti, ma che hanno contenuto materie che possono formare miscele esplosive per effetto del calore, Le cause di pericolo sono state eliminate in uno dei seguenti modi: - aprendo i recipienti chiusi; - asportando le materie pericolose ed i loro residui; - usando gas inerti o altri mezzi o misure.		
8.5	250-547	Le misure di sicurezza sono state disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.		
8.6	251-547	Eventuali depositi di recipienti contenenti gas combustibili non sono situati in luoghi sotterranei.		
8.7	254-547	I recipienti dei gas (anche se vuoti) sono ancorati in modo da evitarne la caduta.		
8.8	253-547	Sulle derivazioni di gas combustibili è presente un dispositivo di sicurezza che impedisca il ritorno di fiamma e l'afflusso dell'ossigeno (o dell'aria) nelle tubazioni del gas combustibile.		
8.9	374-547	Lo stato delle tubazioni dei gas viene periodicamente verificato.		
8.10	257-547	Eventuali operazioni di saldatura elettrica all'interno di recipienti metallici vengono eseguite: - usando mezzi isolanti e pinze portaelettrodi che proteggano il lavoratore dal rischio di contatti con parti in tensione; - sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno del recipiente.		

Sch. 9		MANUTENZIONE - STOCCAGGIO DEI MATERIALI SICUREZZA NELLA MOVIMENTAZIONE		
COD.	Riferim. Legisl.	DOMANDA	SI	NO
9.1	374-547 32-626	I luoghi di lavoro e le attrezzature vengono sottoposti a periodica pulizia.		
9.2	374-547 32-626	I luoghi di lavoro e le attrezzature vengono sottoposti a periodica manutenzione tecnica.		
9.3	374-547 32-626	Gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati a prevenire i rischi, vengono sottoposti a costante manutenzione e controllo.		
9.4		Viene compilato un registro su cui vengono annotate le manutenzioni.		
9.5	376-547 7-303	Per l'accesso alle coperture o ad altre strutture o impianti in quota soggetti a manutenzione, viene prevista: - la predisposizione di strutture di protezione fisse; - la predisposizione di punti di ancoraggio sicuri e la dotazione di idonei mezzi anticaduta (reti, cinture di sicurezza, ecc.); - l'utilizzo di attrezzature mobili (trabattelli, piattaforme autosollevanti, ecc.).		
9.6	9-547	Nei locali destinati a deposito è stato indicato il carico massimo del solaio (in kg/m ²).		
9.7	27-547	I luoghi sopraelevati (es. i soppalchi) utilizzati come deposito, oltre che dell'indicazione del carico, se accessibili alle persone sono dotati anche di: - parapetto normale; - idonei sistemi di accesso.		
9.8	33-626	Sono state individuate e preferibilmente segnalate le vie di circolazione interne ai luoghi di lavoro e all'aperto, per la circolazione delle persone, dei veicoli e la movimentazione dei materiali		
9.9	14-547	Quando esistono portoni destinati alla circolazione dei veicoli, se il passaggio dei pedoni non risulta sicuro, immediatamente accanto sono previste porte per la circolazione dei pedoni, segnalate e mantenute sgombre.		
9.10	8,11-547	Le vie di circolazione sono mantenute in condizione di sicurezza per gli addetti (sgombre da ostacoli, esenti da rischio di caduta di oggetti, ecc.).		
9.11	8,11-547	Se le vie di circolazione sono ingombrate da ostacoli fissi o non rimovibili, gli stessi sono stati segnalati.		
9.12	8,11-547	Le vie di circolazione per i veicoli passano a distanza sufficiente da porte, portoni, scale, corridoi utilizzati dai pedoni.		
Mezzi ed apparecchi di sollevamento e trasporto				
9.13	168-547	Gli apparecchi di sollevamento e trasporto risultano appropriati e vengono usati secondo le loro caratteristiche.		
9.14	172-547	I ganci sono provvisti di chiusura all'imbocco o sono conformati in modo da impedire lo sganciamento delle funi o catene.		
9.15	171-547	Sui mezzi di sollevamento è indicata la portata massima.		

9.16	178-547	I tamburi di avvolgimento e le pulegge di rinvio sono correttamente dimensionati verso il diametro delle funi.		
9.17	179-547	Nella scelta di funi e catene è stato applicato il coefficiente di sicurezza previsto.		
9.18	179-547	Funi e catene vengono verificate trimestralmente (e la verifica viene documentata).		
9.19	180-547	Gli attacchi delle funi o catene sono realizzati in modo da evitare sollecitazioni pericolose, accavallamenti o impigliamenti.		
9.20	180-547	Le estremità libere delle funi sono provviste di legatura, piombatura o morsettatura atta ad evitare lo scioglimento dei trefoli.		
9.21	181-547	L'imbracatura dei carichi viene effettuata con mezzi idonei.		
9.22	182,183 547	I posti di manovra dei mezzi di sollevamento e trasporto: - sono raggiungibili senza pericolo; - sono difesi durante l'esecuzione della manovra e la sosta; - permettono la perfetta visibilità della zona di manovra o sono integrati da un servizio di segnalazione manuale; - presentano organi di comando conformati in modo da evitare l'avvio accidentale; - presentano organi di comando provvisti di chiara indicazione sul funzionamento.		
9.23	186-547	Le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi sono eseguite in condizioni di sicurezza e cioè: - disposte evitando di sovrastare zone di passaggio o di lavoro o, se non possibile, tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni per consentire l'allontanamento delle persone esposte.		
9.24	187-547	Se vengono utilizzati apparecchi di sollevamento/trasporto nei quali la presa del carico avvenga mediante elettromagneti, il campo d'azione è stato delimitato con barriere.		
9.25	187-547	Se è stato impossibile delimitare il campo d'azione, la manovra viene tempestivamente preannunciata con apposite segnalazioni per consentire l'allontanamento delle persone esposte.		
9.26	192-194 547	Gli apparecchi di sollevamento a motore: - mantengono il motore innestato anche nella fase di discesa del carico; - se di portata > 200 Kg sono verificati annualmente (e la verifica viene documentata).		
9.27	190-191 547	Le gru a ponte e simili sono provviste di: - respingenti alle estremità della corsa dei ponti e dei carrelli; - dispositivi automatici di fine corsa sul piano di scorrimento e sui singoli apparecchi ivi installati.		
9.28	8-547	Per i luoghi di lavoro (es. aree di deposito materiali) interni ed esterni che presentino pericolo di cadute di oggetti sono prese misure appropriate per la protezione dei lavoratori autorizzati ad accedervi		
9.29	8-547	Tali zone di pericolo sono segnalate in modo ben visibile		
		Movimentazione manuale di carichi		
9.30	48-626	Viene evitata la necessità di movimentare manualmente carichi da parte dei lavoratori, mediante: - adozione di misure organizzative; - ricorso a mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche.		
9.31	48-626	Nel caso in cui la movimentazione manuale di carichi non sia evitabile, sono stati		

		comunque adottati i provvedimenti di seguito indicati per ridurre rischi e danni:;;;;		
9.32	20-303	Per la movimentazione dei materiali all'interno dei locali di lavoro sono utilizzati solo mezzi elettrici o manuali (senza produzione di fumi)		

Sch. 10		SORVEGLIANZA SANITARIA		
COD.	Riferim. Legisl.	DOMANDA	SI	NO
10.1	33-303 16-626	Vengono effettuate visite di assunzione per valutare l'idoneità specifica alla mansione.		
10.2	33-303	Vengono effettuate le visite mediche previste per legge per i rischi specifici (es.: rumore, impiego di solventi, saldatura, movimentazione manuale di carichi, ecc.).		
10.3	35-303	Se le visite mediche vengono eseguite ad intervalli più lunghi rispetto quelli indicati nella tabella allegata al DPR 303/56, ciò è stato autorizzato (con autorizzazione scritta) dall'organo di vigilanza.		
10.4	17-626	Il datore di lavoro riceve dal medico competente i giudizi di idoneità dei lavoratori alle singole mansioni.		
10.5	16-626	La sorveglianza sanitaria, quando prevista, è affidata ad un <i>medico competente</i> .		
10.6	17-626	Il medico competente, congiuntamente con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno (ridotte ad una per le aziende fino a 30 addetti).		
10.7	15-626	In relazione al tipo di attività, sono stati presi i provvedimenti necessari per il pronto soccorso e l'assistenza medica di emergenza.		
10.8	326-CP	La documentazione sanitaria personale dei lavoratori viene conservata in modo da garantire la riservatezza dei dati contenuti (in busta sigillata o in un luogo chiuso) rendendone possibile la consultazione solo al personale dell'organo di vigilanza.		
10.9	29-303	Sono presenti all'interno dell'azienda, le attrezzature minime di pronto soccorso (cassetta di pronto soccorso).		
10.10	17-626	Le attrezzature di pronto soccorso sono state predisposte con la collaborazione del <i>medico competente</i> .		
10.11	30-303	Per aziende industriali con più di 50 dipendenti, è presente una camera di medicazione.		
10.12	12-626	Sono stati nominati uno o più lavoratori incaricati dei provvedimenti d'urgenza di pronto soccorso (qualora il datore di lavoro non provveda direttamente).		

Sch. 11		FORMAZIONE - INFORMAZIONE		
COD.	Riferim. Legisl.	DOMANDA	SI	NO
		I rappresentanti dei lavoratori (R.L.S.):		
		Sono stati "particolarmente" formati :		
11.1	22-626	- sulle loro attribuzioni; - sui rischi presenti nel servizio.		
11.2	19-626	Sono stati consultati su: - valutazione dei rischi; - individuazione, programmazione, realizzazione e verifica degli interventi di riduzione del rischio in azienda; - formazione dei lavoratori.		
11.3	19-626	Ad essi sono state fornite informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione, le cause di infortunio e di malattia professionale in azienda, le sostanze pericolose utilizzate, l'organizzazione del lavoro.		
11.4	21-626	Ciascun lavoratore è stato adeguatamente informato su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale; b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; g) i nominativi dei lavoratori incaricati degli interventi di emergenza (pronto soccorso, lotta antincendio, gestione dell'emergenza).		
11.5	22-626	Ciascun lavoratore è stato adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.		
11.6	22-626	La formazione avviene in occasione: - dell'assunzione; - del cambio di mansioni; - delle modifiche al ciclo produttivo (impiego di nuove attrezzature, tecnologie, prodotti pericolosi).		
11.7	22-626	Hanno ricevuto una adeguata formazione : - i lavoratori incaricati degli interventi di emergenza (pronto soccorso, lotta antincendio, gestione dell'emergenza).		
11.8	43-626	I lavoratori tenuti all'uso di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) : - sono stati adeguatamente formati e, se necessario, addestrati in modo specifico circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico; - in ogni caso, sono stati addestrati per i D.P.I. della terza categoria del D.Lgs. 475/92 e per i dispositivi di protezione dell'udito.		
11.9	34-626 37-626	Per quanto riguarda l'uso di attrezzature di lavoro , i lavoratori incaricati dispongono di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria, in forma comprensibile : - relativa alle condizioni d'impiego (anche sulla base delle esperienze acquisite); - relativa alle situazioni anormali prevedibili.		
11.10	34-626	I lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature di lavoro ricevono anche una		

	38-626	formazione adeguata.		
10.11	34-626 35-626 38-626	Se si tratta di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, i lavoratori incaricati ricevono un addestramento adeguato e specifico (anche in relazione ai rischi causati ad altre persone).		

Sch. 12		DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E INDUMENTI DA LAVORO		
COD.	Riferim. Legisl.	DOMANDA	SI	NO
12.1	40,41,42 626	Sono a disposizione degli addetti (elenco esemplificativo, non esaustivo): - dispositivi antirumore (tappi, cuffie, ecc.); - mascherina per polveri (carteggiatura, ecc.); - guanti e maschere per operazioni con uso di solventi; - guanti per la manipolazione di oggetti con rischio di taglio o abrasione; - calzature per la movimentazione di carichi pesanti; - occhiali di protezione, visiere o maschere per la protezione del viso e del volto; - indumenti protettivi contro le intemperie per lavori all'aperto con clima piovoso e freddo; - indumenti fosforescenti (quando è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori);;;;		
12.2	12-475	I DPI posseggono la marcatura CE.		
12.3	42-626	I lavoratori vengono consultati sulla scelta del tipo di DPI più confortevole.		
12.4	44-626	I DPI vengono utilizzati spontaneamente dai lavoratori.		
12.5	4-547	Si sorveglia che vengano sempre utilizzati in caso di bisogno.		
12.6	4-547	E' previsto un intervento diretto del caporeparto o del titolare se ci si accerta del mancato utilizzo (ad es. mediante richiamo scritto, multa, ecc.)		
12.7	44-626	I lavoratori sono stati informati che la legge prevede sanzioni (a carico dei lavoratori stessi) per il non utilizzo dei DPI quando necessario.		
12.8	378, 380 547	L'abbigliamento dei lavoratori non costituisce pericolo per l'incolumità personale (vengono utilizzate tute con polsi chiusi, prive di parti che possono impigliarsi in parti in movimento, cuffie per capelli, ecc.)		
12.9	379-547	Se per eseguire lavorazioni che presentano pericoli particolari sono necessari indumenti di protezione (diversi dai DPI), questi vengono messi a disposizione dal datore di lavoro		

Sch. 13		DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA		
COD.	Riferim. Legisl.	DOMANDA	SI	NO
13.1	40-277	Rapporto di valutazione del rischio rumore.		
13.2	49-277	Registro esposti (per Lep,d maggiore di 90 dBA)		
13.3	42-277	Documentazione che attesti la formazione e l'informazione dei lavoratori sul rischio rumore.		
13.4	17-626	Documentazione sanitaria personale del lavoratore (cartelle cliniche ed esami strumentali e di laboratorio) conservata nel rispetto del segreto professionale (sigillata).		
13.5	17-626	Giudizi di idoneità ed eventuali denunce all'INAIL di malattie professionali.		
13.6	403-547	Registro degli infortuni.		
13.7	328-547	Denunce e verbali di verifica iniziale e biennale dell'impianto di messa a terra (Mod. B).		
		Altre denunce, qualora sia presente in azienda l'impianto specifico:		
13.8	DM 12.9.59	- impianti contro le scariche atmosferiche (ver. biennale, Mod. A).		
13.9	"	- impianti "a sicurezza" (ver. biennale, Mod. C).		
13.10	"	- apparecchi di sollevamento con portata sup. 200 Kg (ver. annuale).		
13.11	"	- apparecchi a pressione (verif. periodiche o libretto).		
13.12	25 D.Lgs. 52/97	Schede di sicurezza delle sostanze pericolose impiegate (vernici, solventi, liquidi lubrorefrigeranti, distaccanti, collanti, stucchi, ecc.).		
13.13	DI 16.2.82	Certificato di prevenzione incendi (CPI) o Nulla Osta Provvisorio (NOP) con richiesta di CPI, nei casi previsti dal D.I. 16.2.82.		
13.14	17-626	Attestazione dei sopralluoghi obbligatori effettuati in azienda dal medico competente.		
13.15	4-626	Documentazione relativa al D.Lgs. 626/94 (rapporto di valutazione dei rischi, quando previsto, e l'individuazione e la programmazione degli interventi di riduzione del rischio).		
13.16	11-626	Documentazione del verbale di riunione della commissione aziendale per la valutazione dei rischi.		